



Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL CGeGL DI TRENTO

(Delibera del Consiglio Direttivo n.9 del 09 settembre 2016 e s.m.i.)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento si propone di definire le modalità ed i tempi di riscossione della quota annuale dovuta dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento (d'ora in poi "Collegio") sulla base di quanto previsto all'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra – Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

Art. 2 - Definizioni

Con il termine "quota annuale" deve intendersi la quota di iscrizione dovuta annualmente dagli iscritti all'Albo e dalle Società tra Professionisti (STP) iscritte nell'Elenco Speciale, a partire dall'anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione, **senza possibilità di frazionabilità.**

Per "anno" (o "anno solare") si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri.

Art. 3 - Determinazione dell'importo

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo del contributo relativo all'anno successivo.

Il Consiglio si riserva la facoltà di stabilire importi di quote dovute dagli iscritti e dalle STP, diverse a seconda della tipologia degli/delle stessi/e.



Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trento

Art. 4 – **Modalità e termini di pagamento**

La quota annuale, dovuta da ciascun iscritto e dalle STP al Collegio, deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il **15 maggio** di ciascun anno.

Il Consiglio può deliberare eventuali variazioni della data di scadenza dandone comunicazione agli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

La riscossione dei contributi annuali avviene mediante addebito diretto SEPA Core. Gli iscritti che non hanno sottoscritto il mandato, alla ricezione dell'avviso di riscossione della quota, dovranno tempestivamente contattare la segreteria del Collegio per informazioni relative alla compilazione del modello di autorizzazione permanente di addebito su c/c o per indicazioni in merito ad eventuali modalità alternative di effettuazione del versamento.

Art. 5 - **Titolari dell'obbligo di pagamento**

Sono **tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti all'Albo**. Il versamento della quota annuale è comunque dovuto anche in caso di cancellazione nel corso dell'anno, **senza possibilità di frazionabilità e diritto ad alcun rimborso**.

Solo in casi particolari determinati da cause gravi, quali inabilità all'esercizio della professione o decesso, il Consiglio può valutare la possibilità di ridurre o esonerare dal versamento della quota.

In caso di **trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Collegio di Trento.



Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trento

In caso di **trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota al Collegio di provenienza.

In caso di **reiscrizione** il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso. Sono esonerati dal versamento gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell'anno, presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di reiscrizione nel corso dello stesso anno solare.

Art. 6 – Riduzioni ed esoneri

In caso di **prima iscrizione** sarà dovuta una quota annuale determinata mediante delibera del Consiglio del Collegio di cui all'art. 3.

In caso di decesso dell'iscritto/a nel mese di gennaio dell'anno di riferimento gli eredi legittimi o testamentari saranno esentati dall'obbligo della corresponsione della quota d'iscrizione all'albo dell'anno in corso.

Per specifiche categorie, il Consiglio si riserva la facoltà di fissare annualmente quote diverse o stabilire l'esonero.

Art. 7 - Decadimento dell'obbligo di pagamento

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

Le quote rimaste insolute saranno trattate secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 8 - Avvisi di pagamento

La segreteria del Collegio informa annualmente gli iscritti, in via preventiva con relativo avviso pubblicato sul sito dell'Ente e inviato a/m e-mail in newsletter dedicata, della scadenza prevista per la riscossione della quota annuale.



Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trento

Compatibilmente con la tempistica richiesta dalla predisposizione della rivista di categoria l'avviso potrà essere pubblicato su Prospettive Geometri.

L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo della quota annuale;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento;
- le conseguenze in caso di morosità della quota secondo quanto disposto ai successivi articoli 9 e 10.

Il Collegio non è responsabile per eventuali variazioni (recapiti e coordinate bancarie) non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito di avvisi e determinare il mancato pagamento della quota.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri dati, l'iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la segreteria del Collegio via e-mail, via fax o per posta. L'iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

Art. 9 - **Iscritti morosi**

Gli iscritti che non pagano il contributo entro la scadenza di cui all' art. 4 sono ritenuti **morosi**.

Dal giorno successivo alla scadenza verranno applicati gli **interessi di mora** pari al tasso di riferimento di cui al seguente comma, maggiorato di otto punti percentuali.

Il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è quello del "saggio degli interessi legali" ex art. 1284, 1° comma, Codice Civile come corrente al momento dell'esazione.

Oltre agli interessi di cui sopra, è ogni volta dovuto un importo forfetario di **40,00 Euro** a titolo di spese di insoluto e recupero credito, salvo il diritto al rimborso dei documentati maggiori oneri dovuti per le operazioni di assistenza per il recupero del credito.



Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trento

Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato corredata dalle dovute certificazioni, può deliberare di esonerare dalla maggiorazione e dagli interessi di mora nelle ipotesi dovute a cause gravi o di forza maggiore che hanno impedito il versamento della quota entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 10 - **Procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo per iscritti morosi**

Gli iscritti morosi non in regola con i versamenti oltre il 31 dicembre dello stesso anno, possono essere soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione in base a quanto stabilito dall' art. 2 della **Legge 3 agosto 1949 n. 536 "Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23 novembre 1944 n.382"** il quale dispone quanto segue:

"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."

Il Consiglio Direttivo, conclusosi l'anno di competenza, delibererà l'avvio del **procedimento amministrativo** ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/90 e s.m. ed i.

I morosi accertati e interessati da procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta maggiorata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.



Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trento

I sospesi dall'esercizio della professione rimangono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali riferite all'intero periodo in cui vige la sospensione.

Il Collegio, a seguito di accertamento della posizione debitoria dei morosi oltre un anno dalla definizione della sospensione dall'albo, che non effettuino la relativa sanatoria, potrà valutare di procedere al recupero forzoso delle somme dovute, a mezzo di opportuna azione legale, con addebito delle spese legali e accessorie.

Il perdurare della situazione debitoria, peraltro già notificata all'iscritto/a, darà facoltà al Collegio di valutare il deferimento al Consiglio di Disciplina per decisioni conseguenti di carattere deontologico.

Art. 11 - Aspetti gestionali e contabili

Nei trenta giorni successivi alla fine dell'anno di competenza vengono compiuti gli accertamenti delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale, affinché il Consiglio, nella prima riunione utile, possa dare avvio ai procedimenti amministrativi.

Art. 12 - Norme finali.

Il presente Regolamento **entra in vigore a partire dal 01 gennaio 2017.**

Lo stesso viene trasmesso a tutti gli iscritti a/m e-mail e pubblicato sul sito web del Collegio.